CAMERA DEI DEPUTATI N. 3195

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANTINATI, CANCELLERI, CRIPPA, DA VILLA, DELLA VALLE, VALLASCAS

Disposizioni concernenti la fissazione di limiti al contenuto di sostanze tossiche nei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri nonché modifica dell'articolo 112 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di sanzioni relative all'immissione sul mercato di prodotti pericolosi

Presentata il 24 giugno 2015

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di rendere uniforme la normativa nazionale sui parametri da applicare a coloranti, metalli pesanti, materiali plastici e metallici utilizzati nel processo produttivo dei settori dell'abbigliamento, delle calzature e della pelletteria.

Gli enti preposti al controllo delle merci immesse nel mercato italiano sono costretti ad applicare parametri stabiliti da alti Paesi dell'Unione europea per evitare che siano introdotti prodotti dannosi per la salute dell'uomo. Ma ciò comporta un non efficace controllo perché la normativa nazionale vigente non è né organica, né omogenea e permette ai produttori, ai distributori e ai rivenditori di aggirarla e di distribuire nel mercato prodotti pericolosi.

Infatti molte associazioni, ma anche le autorità di controllo, denunciano la tossicità di capi di abbigliamento di alcune delle più note case di moda, nonché dei prodotti commercializzati dalle più diffuse catene di negozi nel mondo. Alcuni capi possono, infatti, rilasciare nell'ambiente sostanze nocive in grado di interferire con gli ormoni umani o di provocare il cancro.

Inoltre, la diffusione selvaggia di indumenti provenienti dalla Cina o da Paesi non appartenenti all'Unione europea con-

sente, ad esempio, di reperire facilmente e a buon mercato vestiti per il cui trattamento tessile è impiegata la formaldeide, sostanza nociva e cancerogena usata per fissare tinte e pigmenti. Senza contare l'utilizzo di altre sostanze che vengono a contatto della nostra pelle come ftalati (contenuti nelle stampe in cloruro di polivinile, PVC), alchilfenoli etossilati capaci di alterare il sistema ormonale, organostannici (stabilizzatori del PVC) tossici per il sistema immunitario, piombo che sui bambini altera i processi di sviluppo neurologico, nickel contenuto nelle cerniere e chiusure lampo e cadmio usato come stabilizzatore.

Altre sostanze tossiche largamente presenti sono i coloranti classificati come allergenici e i citati ftalati, particolarmente dannosi per i bambini. Quest'ultima sostanza viene impiegata per ammorbidire i tessuti dei giacconi gommati. L'incidenza delle reazioni allergiche cutanee è stata confermata dai risultati di uno studio del dipartimento di dermatologia dell'università degli studi di Bari, che afferma: « i coloranti tessili – specialmente quelli di colore blu e resine per il fissaggio che liberano formaldeide, rappresentano le principali cause scatenanti reazioni allergiche. Particolare attenzione anche ai sacchetti denominati "silica gel" provenienti dall'Estremo Oriente. Quasi sempre inseriti nelle confezioni di prodotti, come calzature e mobili, contengono una sostanza gravemente nociva, il dimetilfumarato (Dmf) aggiunto dai fabbricanti come biocida per eliminare le muffe ».

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.

L'articolo 1 stabilisce che la legge si applica a tutti i materiali utilizzati nei prodotti tessile, della pelletteria e calzaturifici.

L'articolo 2 prevede con un regolamento, adottato dal Ministro della salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dai monopoli, che siano determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto di cui all'articolo 1, i limiti al contenuto di coloranti, metalli pesanti, materiali plastici e metallici utilizzati nel processo produttivo.

L'articolo 3 aumenta le sanzioni nei confronti del produttore o distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi, stabilendo prevedendo, nei casi più gravi, anche la sospensione della partita dell'imposte sul valore aggiunto.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di controlli, prevedendo un apposito piano nonché azioni di accertamento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente proposta di legge si applica a tutti i materiali utilizzati nei prodotti tessili, dalla pelletteria e calzaturieri.

ART. 2.

(Parametri e criteri).

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini con regolamento adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto tessile, dalla pelletteria e calzaturiero, i limiti di contenuto delle seguenti restanti:

a) coloranti azotici che possono liberare ammine aromatiche vietate;

b) formaldeide, libera ed estraibile;

c) coloranti dispersi allergenici o cancerogeni;

d) cromo, a esclusione del cromo esavalente il cui uso è sempre vietato;

e) pentaclorofenolo 2, 3, 5 e 6, tetraclorofenolo, noniefenolo etolissolato e ottilfenolo etolissolato;

f) acido perfluoro-octan-solfonato e perfluoroottanoico;

g) dimetilfumarato;

h) cadmio, piombo e ftalati;

i) ammine aromatiche proibite;

l) arsenico;

m) mercurio;

n) manganese.

2. I procedimenti amministrativi, che si svolgono contestualmente alla presentazione dei prodotti ai fini dell'effettuazione delle formalità doganali e che richiedono controlli tecnici tesi ad accertare il rispetto dei limiti stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo, non sono soggetti ai termini di conclusione previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 112 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

1. L'articolo 112 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

« ART. 112. – *(Sanzioni). – 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera *e)*, è punito con l'arresto da tre a sei anni e con l'ammenda da 50.000 euro a 200.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino a sei anni e con l'ammenda da 50.000 euro a 200.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 107, comma 2, lettere *b)*, numeri 1) e 2), *c)* e *d)*, numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da 100.000 a 200.000 euro.

4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 107, comma 2, lettera *a)*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le disposizioni del-

l'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, o il distributore che viola le disposizioni del medesimo articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

6. Il titolare del magazzino ovvero il rivenditore che immette sul mercato prodotti pericolosi è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 10.000 euro a 30.000 euro. In caso di recidiva la pena è dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

7. Le pene di cui al comma 6 sono aumentate se la merce è destinata a minori.

8. La condanna ai sensi del comma 5 comporta la pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno nazionale.

9. In sede di indagini preliminari ai fini di cui al comma 5, il giudice, sulla base degli elementi raccolti, può disporre la sospensione della partita IVA del soggetto che ha proceduto alle operazioni di acquisto o di cessione dei prodotti pericolosi ».

ART. 4.

(Controlli).

1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti predispongono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, un piano di controlli al fine di verificare il rispetto dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'accertamento della pericolosità dei prodotti di cui all'articolo 1, può procedere a controlli nei magazzini e negli esercizi di vendita al dettaglio, qualora vi sia il sospetto che i prodotti siano stati importati da Paesi terzi direttamente o tramite altri Paesi membri dell'Unione europea.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0033330